

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 e ss.mm.ii. FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI E ASSISTENZIALI PER L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.15

GARA n.

CIG

IMPORTO COMPLESSIVO Euro oltre IVA

TRA

Comune di Chiavari C. F. 00592160105 e P. IVA 00170160998 – Chiavari 16043 (GE) P.zza N.S. dell'Orto 1, capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n.15, nella persona della Dott.ssa Maura Meschi, Dirigente del Settore 6 "Servizi alla persona", nominata con decreto sindacale n.27/2022 – che interviene al presente contratto giusta i poteri che Le derivano dall'art. 107, comma 3, lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

E

L'Operatore Economico con sede legale in, n. – -, C.F., nella persona del Legale Rappresentante nato a il/...../....., residente a in, C.A.P., C.F.

PREMESSO che:

- ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale, il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico aggiudicatario dichiara, come da attestazione agli atti, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- la Determinazione dirigenziale n. ha autorizzato la stipula del presente accordo relativo all'affidamento di servizi socioeducativi, ricreativi e assistenziali per l'ambito territoriale sociale n.15;
- la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;
- l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di Integrità vigente presso l'Ente, impegnandosi a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa o irregolarità nelle fasi di esecuzione del servizio.

Tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto, i Signori comparenti convengono e stipulano quanto appresso:

Articolo 1 – Ambito oggettivo e finalità dell'affidamento

Il presente atto disciplina la costituzione di un Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, volto alla gestione unitaria e integrata del sistema di interventi socio-educativi, ricreativi e assistenziali dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15, per il periodo decorrente dal 01/07/2026 al 30/06/2030.

Attraverso lo strumento dell'Accordo Quadro, il Comune di Chiavari intende assicurare il coordinamento e la continuità di una pluralità di prestazioni di natura omogenea, la cui entità non è predeterminabile con esattezza in fase di indizione, ma che risultano necessarie per rispondere ai bisogni sociali del territorio. Tali interventi, analiticamente descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto che forma parte integrante del presente contratto, includono sinteticamente:

- l'educativa domiciliare, territoriale e scolastica;
- il supporto alla genitorialità e la gestione degli incontri protetti;
- la gestione dei Centri Famiglia, dei Centri informativi e di aggregazione, dei Centri polifunzionali inerenti i servizi oggetto dell'appalto;
- i servizi di informazione al cittadino e orientamento per adulti vulnerabili.

L'aggiudicatario si obbliga a eseguire le prestazioni che verranno di volta in volta commissionate dal Comune di Chiavari mediante l'emissione di specifici Contratti Applicativi. Questi ultimi definiranno il volume temporale, la tempistica e le specifiche necessità assistenziali del momento, restando inteso che l'aggiudicatario è vincolato sin d'ora ad accettare e sottoscrivere tali atti alle condizioni economiche e normative stabilite nel presente Accordo Quadro.

Nello svolgimento del servizio, l'esecutore assume la responsabilità di garantire la massima stabilità operativa e la costante qualità delle prestazioni. A tal fine, d'intesa con il R.U.P. e la Direzione Operativa, dovranno essere adottate metodologie d'intervento flessibili e modelli organizzativi idonei a prevenire ogni forma di interruzione del pubblico servizio o nocumento per l'utenza fragile.

Il Fornitore dichiara di aver piena conoscenza della natura dell'Accordo Quadro e accetta che le modalità esecutive di dettaglio, la rendicontazione dei flussi operativi (tramite piattaforma informatizzata Icaro) e i parametri di verifica della conformità siano quelli contenuti nel Capitolato e negli atti di gara, ai quali si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

Articolo 2 – Durata dell'Accordo Quadro, operatività e flessibilità dell'affidamento

Il presente Accordo Quadro ha una validità stabilita in 48 (quarantotto) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza prevista al 30/06/2030. Entro tale arco temporale, l'Amministrazione Capofila ha la facoltà di attivare le prestazioni attraverso singoli contratti

applicativi, le cui date di avvio potranno essere differenziate in ragione delle specifiche esigenze programmatiche e della concreta operatività dei servizi sul territorio.

La durata dei singoli contratti applicativi è strettamente correlata alla vigenza della Convenzione per la gestione associata delle funzioni sociali tra i Comuni dell'ATS 15; pertanto, qualsiasi mutamento, risoluzione o cessazione della predetta Convenzione comporterà l'automatica decadenza degli atti negoziali da essa derivanti, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese indennitarie. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del rapporto contrattuale.

Il Comune di Chiavari si riserva il diritto di non impegnare l'intero valore stimato dell'Accordo Quadro o di sottoscrivere un numero di contratti applicativi inferiore rispetto a quanto preventivato in sede di gara. L'esecutore prende atto che l'importo presunto non costituisce un obbligo di acquisto minimo per la Stazione Appaltante e che l'effettiva erogazione delle risorse rimane subordinata agli stanziamenti che verranno annualmente destinati dagli Enti aderenti.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere una proroga tecnica nelle more dell'espletamento delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tale circostanza, il Fornitore è obbligato a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni, o a condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione, per il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo gestore.

Qualora l'esecuzione di un contratto applicativo dovesse protrarsi oltre la scadenza naturale dell'Accordo Quadro per concludere prestazioni già avviate o per inderogabili necessità gestionali, il termine finale dell'Accordo si intenderà automaticamente differito fino al completamento delle attività richieste, senza oneri aggiuntivi o maggiorazioni tariffarie a carico dell'Ente.

In considerazione della variabilità dei bisogni sociali e delle disponibilità finanziarie, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare il volume delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20% del valore complessivo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023. Tali modifiche saranno disposte con atto formale e non daranno diritto all'appaltatore di pretendere indennizzi o compensi ulteriori rispetto ai prezzi unitari di aggiudicazione.

L'avvio delle attività avverrà a seguito della sottoscrizione del contratto applicativo, mediante apposito verbale redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). In presenza di comprovate ragioni di urgenza o necessità di salvaguardia del pubblico interesse, il DEC potrà ordinare l'esecuzione anticipata o in via d'urgenza delle prestazioni, impartendo le direttive necessarie alle quali l'esecutore è tenuto a conformarsi immediatamente.

Articolo 3 – Corrispettivo contrattuale

La sottoscrizione del presente Accordo Quadro definisce la cornice regolamentare e i massimali di spesa, ma non genera di per sé alcun obbligo di pagamento immediato né alcun diritto dell'aggiudicatario a ricevere compensi in assenza di effettive prestazioni. L'insorgenza

dell'obbligazione pecuniaria a carico del Comune di Chiavari è subordinata esclusivamente all'attivazione dei singoli contratti applicativi e alla regolare esecuzione delle attività in essi previste. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro è stimato in Euro, al netto dell'IVA, comprensivo del costo integrale del personale impiegato, delle spese di gestione e dell'utile d'impresa, di ogni onere accessorio necessario per l'esecuzione a regola d'arte dell'appalto, nonché dell'eventuale valore della proroga tecnica prevista dall'art. 120, comma 10 del Codice.

In ottemperanza all'art. 41, comma 14 del citato decreto, si dà atto che l'incidenza stimata della manodopera sul valore a base d'asta è pari ad Euro (corrispondente a circa il % dell'importo totale). L'Operatore Economico, con la firma del presente atto, conferma che i prezzi offerti garantiscono il pieno rispetto dei minimi salariali e la remuneratività complessiva dell'offerta. La remunerazione dovuta per ciascun contratto applicativo sarà calcolata applicando i prezzi unitari definiti in sede di gara alle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite. Tali prezzi rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata dell'Accordo, senza che l'aggiudicatario possa richiedere integrazioni o tariffe difformi da quanto pattuito in sede di aggiudicazione.

Il valore massimo stimato summenzionato rappresenta unicamente il limite di spesa autorizzato entro il quale l'Amministrazione può operare. La Stazione Appaltante non assume alcun obbligo di utilizzo integrale di tale plafond; pertanto, l'affidatario non potrà vantare pretese indennitarie o risarcitorie qualora le attivazioni complessive risultassero di entità inferiore rispetto alla stima massima, restando l'esecuzione dei servizi vincolata alle effettive necessità e valutazioni degli Enti aderenti all'ATS 15.

Le risorse destinate alla copertura dei servizi derivano da fondi comunali, ministeriali e regionali. È fatto obbligo tassativo al Fornitore di assicurare una rendicontazione analitica e puntuale di tutte le spese sostenute, secondo le modalità e la periodicità che verranno impartite dalla Stazione Appaltante, al fine di garantire la tracciabilità e la regolarità dei flussi finanziari pubblici.

L'aggiudicatario si impegna sin d'ora a sottoscrivere ogni contratto applicativo che verrà richiesto nel corso del quadriennio di validità, accettando che l'erogazione dei servizi avvenga in funzione delle mutevoli esigenze della Stazione Appaltante e per i periodi che verranno definiti di volta in volta. Non sono ammesse modifiche unilaterali alle condizioni economiche fissate nel presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 4 – Modalità di attivazione e disciplina dei contratti applicativi

In linea con quanto previsto dall'Allegato II.6 del D.Lgs. 36/2023, le parti riconoscono che l'assetto dei finanziamenti e la variabilità intrinseca del bisogno sociale nel territorio dell'ATS 15 non permettono di definire a priori e con assoluta precisione la volumetria economica di ogni singolo atto applicativo. Pertanto, la Stazione Appaltante si riserva la più ampia facoltà di modulare le tempistiche, la durata e l'entità degli affidamenti specifici, adattandoli alle disponibilità di bilancio di

previsione e alle strategie di coordinamento dettate dalla Stazione Appaltante. Gli importi massimi per ciascuna fase verranno parametrati sulla base delle effettive risorse stanziare, senza che ciò costituisca un obbligo di spesa fissa per l'Amministrazione, la quale resta vincolata esclusivamente ai limiti delle coperture finanziarie certificate.

Ogni segmento del servizio verrà attivato mediante la sottoscrizione di un contratto applicativo in forma di scrittura privata. Tale atto costituirà il titolo esecutivo per l'avvio delle prestazioni e conterrà i dettagli operativi non preventivabili nell'Accordo Quadro. Di norma, ogni contratto applicativo dovrà specificare:

- i beneficiari (area minori, adulti o giovani) e la tipologia di prestazione;
- il monte ore complessivo delle prestazioni e il cronoprogramma degli interventi;
- le sedi specifiche di esecuzione;
- il valore calcolato sui prezzi di aggiudicazione.

Il RUP ha la facoltà di modellare il contenuto dei contratti applicativi in ragione della specificità dei progetti da attivare, potendo integrare o snellire le prescrizioni tecniche senza tuttavia alterare l'equilibrio contrattuale e le condizioni sostanziali definite nell'Accordo Quadro.

L'affidatario risponde direttamente della qualità delle prestazioni erogate. In caso di esecuzione negligente o non conforme agli standard richiesti, l'esecutore è tenuto al ripristino dei livelli di servizio a proprie spese, fatto salvo il diritto del Comune di Chiavari al risarcimento per eventuali danni o maggiori costi sostenuti per garantire la continuità del servizio all'utenza fragile.

Il Fornitore accetta che i prezzi applicati nei contratti attuativi siano integralmente remunerativi di ogni onere, diretto o indiretto, derivante dalle prescrizioni dell'Accordo Quadro. Non sarà ammessa alcuna richiesta di compenso extra o indennizzo per le attività di gestione necessarie all'attivazione dei singoli contratti attuativi.

L'aggiudicatario è obbligato a mantenere valida ed efficace la cauzione definitiva dell'intero Accordo Quadro per tutta la sua durata. Al fine di consentire una corretta organizzazione aziendale del Fornitore, l'Amministrazione si impegna, ove possibile, a fornire una comunicazione preventiva sull'attivazione dei successivi atti applicativi con un preavviso congruo, indicativamente non inferiore a quindici giorni dalla data presunta di avvio.

ARTICOLO 5 – Responsabilità operative, profili professionali e oneri gestionali

L'Affidatario assume su di sé tutti i costi, le spese e i rischi connessi all'organizzazione e alla gestione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro. I prezzi unitari definiti in sede di aggiudicazione sono da intendersi pienamente remunerativi di ogni attività diretta o strumentale necessaria per l'esatta esecuzione delle prestazioni, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, le spese di trasferta del personale, i costi di coordinamento e ogni adempimento necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'Appaltatore si impegna a garantire l'erogazione dei servizi secondo elevati standard etico-professionali e in assoluta conformità con le specifiche tecniche contenute nel Capitolato Speciale e nelle direttive fornite dal RUP. Ogni intervento dovrà essere realizzato nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di tutela dei minori e supporto alla fragilità adulta.

Le attività ricomprese sono riconducibili ai seguenti codici di nomenclatura:

- CPV Principale: 85320000-5 (Servizi sociali);
- CPV Secondari: 85312000-9 (Servizi di assistenza sociale con alloggio).

A integrazione rispetto alle norme generali, l'Appaltatore è tenuto a:

- garantire la stabilità delle figure educative per tutelare il legame fiduciario con l'utente. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate preventivamente e riguarderanno profili di pari o superiore qualificazione ed esperienza rispetto a quelli sostituiti;
- informare tempestivamente il Comune di Chiavari di ogni variazione intervenuta nella compagine sociale, negli assetti di governance o nelle certificazioni di qualità dell'impresa;
- impiegare personale in possesso dei titoli di studio e dei requisiti di esperienza prescritti nel capitolato. L'elenco del personale con i relativi curricula deve essere trasmesso prima dell'avvio di ogni contratto applicativo.

L'esecutore è l'unico responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. È altresì obbligato all'applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore e degli eventuali accordi territoriali integrativi, garantendo ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

Restano a carico dell'Affidatario tutti gli oneri relativi alle assicurazioni sociali, antinfortunistiche (INAIL) e alla regolarità contributiva (DURC). L'Appaltatore dovrà inoltre mantenere attive polizze assicurative per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d'Opera (RCO) con massimali adeguati alla natura delle prestazioni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di collaborare attivamente nelle fasi di verifica e controllo della conformità del servizio.

Nell'esecuzione dei contratti applicativi, l'Affidatario è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni tecniche e organizzative impartite dal DEC, assicurando che ogni azione sia coerente con la programmazione sociale dell'Ambito.

ARTICOLO 6 – Sospensione e interruzione delle prestazioni

In conformità all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, qualora si verificano eventi straordinari, imprevedibili e non imputabili alle parti che impediscano temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei servizi previsti nei contratti applicativi, il DEC può disporre la sospensione. Di tale atto viene redatto apposito verbale in contraddittorio con l'Affidatario, contenente:

- le motivazioni tecniche dell'interruzione;
- le misure di custodia e salvaguardia adottate per consentire la ripresa del servizio senza oneri eccessivi.

Il verbale deve essere trasmesso al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla sua sottoscrizione.

Il RUP ha la facoltà di ordinare la sospensione totale o parziale di un contratto applicativo per motivate ragioni di necessità o di preminente interesse pubblico, quali, a titolo esemplificativo, variazioni nei finanziamenti regionali o ministeriali, riorganizzazioni strutturali dei servizi d'Ambito o emergenze sanitarie/sociali.

Qualora le cause di forza maggiore impediscano solo parzialmente il regolare svolgimento delle attività, l'Affidatario è obbligato a proseguire le prestazioni rimaste eseguibili (es. mantenimento dell'educativa domiciliare a fronte di una sospensione dell'educativa scolastica). In tali casi, si procederà alla sospensione formale solo per la quota parte di servizio effettivamente interrotta.

Eventuali contestazioni dell'Affidatario avverso i verbali di sospensione o di ripresa devono essere formulate e iscritte, a pena di decadenza, direttamente nei relativi verbali al momento della sottoscrizione, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 121, comma 7, del Codice.

Non appena cessata la causa che ha determinato l'interruzione, il DEC ne dà immediata comunicazione al RUP, il quale dispone la ripresa formale delle prestazioni entro i successivi 5 (cinque) giorni. Il DEC redige il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall'Affidatario, nel quale viene indicato il nuovo termine contrattuale ricalcolato in base alla durata della sospensione.

Qualora l'ultimazione delle prestazioni subisca ritardi per cause non imputabili al Comune di Chiavari o agli altri Enti dell'ATS 15, l'Affidatario non avrà diritto allo scioglimento del vincolo negoziale né ad alcun tipo di indennità o risarcimento, fermo restando l'obbligo di comunicazione scritta della fine delle attività al DEC per le verifiche di conformità.

ARTICOLO 7 – Penali

L'inosservanza delle clausole contrattuali, l'adempimento tardivo o la prestazione non conforme agli standard del presente Accordo Quadro e del relativo Capitolato comporteranno l'applicazione di penali pecuniarie. Le penali sono graduate in base alla gravità dell'inadempimento e calcolate sull'importo netto del singolo contratto applicativo interessato dalla violazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

Tipologie di sanzioni e misure:

1. Per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del singolo contratto applicativo, rispetto alla data fissata dal RUP o dal DEC, si applica una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto del contratto medesimo;
2. Per ciascuna rilevazione di non conformità accertata nel corso delle attività di verifica rispetto alle specifiche tecniche o agli standard qualitativi, è prevista una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto del singolo contratto applicativo;

3. Per ogni giorno di mancata o ritardata osservanza delle direttive e degli ordini di servizio impartiti dal RUP o dal DEC, si applica una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto del contratto applicativo;
4. Qualora l'Appaltatore non mantenga i livelli di servizio, le migliori o i criteri dichiarati in sede di offerta tecnica e valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà applicata una penale dello 0,5 per mille del valore del contratto applicativo per ogni singola violazione;
5. Qualora l'Affidatario impieghi, in sostituzione del personale originariamente comunicato, personale con curriculum non equipollente o senza il preventivo preavviso di 15 giorni, si applica una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto del contratto applicativo. Tale penale decorre dall'avvenuta conoscenza dell'utilizzo del personale non idoneo e viene applicata fino alla sua sostituzione (che deve avvenire entro 15 giorni dalla diffida dell'Ente).

ARTICOLO 8 – Flussi finanziari, fatturazione e tutele sociali

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese è subordinato al pieno e perfetto adempimento di ogni obbligo contrattuale. La liquidazione avverrà con cadenza mensile posticipata, previo accertamento positivo del DEC e validazione del RUP.

Il Comune di Chiavari si impegna a saldare le fatture entro 30 giorni dalla data di ricezione, a condizione che la documentazione a corredo sia completa e regolarmente validata.

Le fatture, intestate al Comune di Chiavari, dovranno riportare obbligatoriamente:

- il Codice Univoco Ufficio (IPA): J7DWSW
- il Codice Identificativo Gara (CIG) ed eventualmente il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la descrizione del servizio e del periodo di riferimento.

L'assenza di tali dati sospende i termini di pagamento senza che maturino interessi moratori.

Il Comune di Chiavari opera in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, l'IVA non sarà liquidata al Fornitore ma versata direttamente all'Erario dall'Amministrazione.

Ad ogni certificato di pagamento, il RUP verificherà la regolarità contributiva dell'Impresa. In caso di inadempienza accertata dal DURC:

- il Comune tratterrà dal corrispettivo la somma corrispondente al debito contributivo per versarla direttamente agli Enti Previdenziali (art. 11, comma 6 del Codice);
- verrà operata una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto di ogni fattura, che sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, previa conferma della piena regolarità contributiva e della verifica di conformità.

Qualora venga segnalato un ritardo nel pagamento dei salari al personale impiegato per il servizio di che trattasi, il RUP diffiderà l'Impresa a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. In assenza di

prova dell'avvenuto pagamento, il Comune potrà procedere al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.

Eventuali ritardi nei pagamenti imputabili all'Ente comporteranno la maturazione di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002. Qualora l'Appaltatore intendesse ricorrere alla cessione del credito, l'atto sarà efficace nei confronti del Comune di Chiavari solo a seguito di formale accettazione da parte dell'Amministrazione, previa verifica della natura del finanziamento che potrebbe prevedere vincoli specifici di destinazione.

ARTICOLO 9 – Cessione del credito

Le cessioni di credito derivanti dai corrispettivi contrattuali sono ammesse nel rispetto della Legge 52/1991 e dell'art. 120, comma 12 del Codice. Per essere opponibili al Comune di Chiavari, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate formalmente all'Ente.

Il Comune si riserva la facoltà di rifiutare la cessione entro 45 giorni dalla notifica. In ogni caso, l'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti dell'Affidatario originale.

ARTICOLO 10 – Monitoraggio qualitativo

Il DEC valuta costantemente l'esecuzione del servizio basandosi su parametri oggettivi, quali:

- l'assenza di reclami certificati dall'utenza o dai referenti comunali;
- la piena conformità alle direttive tecniche e la tempestività nel recepimento delle disposizioni di servizio;
- la stabilità del personale e il rispetto dei titoli professionali.

La reiterazione di non conformità (più di 3 nell'arco di un trimestre) o l'applicazione di penali eccedenti una determinata soglia comporteranno una valutazione negativa dell'affidabilità dell'operatore, con facoltà per l'Ente di procedere alla risoluzione ex art. 122 del Codice.

ARTICOLO 11 – Direzione dell'esecuzione, poteri di vigilanza e verifiche di conformità

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14, la direzione dell'esecuzione è affidata a un soggetto, diverso dal RUP, che funge da interfaccia primaria tra la Stazione Appaltante e l'Affidatario. Il DEC ha il compito di coordinare, dirigere e monitorare l'esecuzione dei singoli contratti applicativi, assicurando che le prestazioni siano erogate nel rispetto dei tempi, delle modalità e degli standard qualitativi offerti in sede di gara e previsti dalla normativa vigente.

L'esecutore è obbligato a uniformarsi tempestivamente alle disposizioni operative impartite per iscritto dal DEC. Qualora l'Affidatario intenda contestare l'ordine ricevuto, ha l'onere di iscrivere specifica riserva nel verbale o nel primo documento utile immediatamente successivo, a pena di

decadenza, procedendo comunque all'esecuzione di quanto disposto nelle more della decisione dell'Ente.

Il controllo del DEC non è puramente documentale, ma si estende alla verifica sostanziale dei seguenti elementi, riportati a titolo esemplificativo:

- possesso e mantenimento dei titoli professionali degli operatori impiegati;
- qualità percepita dall'utenza e dell'integrazione degli operatori con le strutture comunali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli diretti in qualsiasi momento, senza preavviso e anche a campione, presso i luoghi di erogazione del servizio. L'Affidatario è tenuto a garantire libero accesso al DEC o ai suoi incaricati, fornendo tutta la documentazione e la collaborazione necessaria. Gli esiti di tali controlli saranno riportati in appositi verbali che, in caso di esito negativo, costituiranno base immediata per l'applicazione delle penali di cui all'Art. 7.

Verifiche di conformità periodiche e finali:

- per ogni contratto applicativo, il DEC effettua accertamenti periodici per certificare la regolarità delle prestazioni rispetto ai pagamenti intermedi;
- al termine di ogni contratto applicativo, l'Affidatario comunica formalmente l'ultimazione delle prestazioni. Entro 10 giorni, il DEC redige il certificato di ultimazione in contraddittorio con l'esecutore;
- conclusa l'esecuzione dell'ultimo contratto applicativo dell'Accordo Quadro, entro 30 giorni viene avviata la verifica di conformità finale. Ai sensi dell'art. 116 del Codice, tale procedura deve concludersi entro 6 mesi.

Tutte le operazioni necessarie alle verifiche sono a totale carico dell'Affidatario. L'emissione del certificato di conformità, anche se definitivo, non esonera l'esecutore dalle responsabilità per vizi o difetti delle prestazioni non rilevabili con l'ordinaria diligenza in sede di verifica, né dalle responsabilità derivanti dal mancato rispetto dei trattamenti economici e normativi del personale.

Solo a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità di ciascun contratto applicativo si potrà procedere al pagamento della rata di saldo e allo svincolo pro-quota della cauzione definitiva, ferma restando la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 8.

ARTICOLO 12 – Definizione delle controversie

Per controversie di natura tecnica, le parti possono ricorrere al Collegio Consultivo Tecnico (CCT) di cui all'art. 215 del Codice, formato secondo le modalità indicate dall'allegato V.2 del Codice medesimo.

In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Speciale, per tutte le controversie comunque dipendenti dal presente Accordo Quadro o dai singoli contratti applicativi, è competente in via esclusiva il Foro di Genova

È espressamente escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, come già stabilito dall'art. 13 del Capitolato Speciale.

ARTICOLO 13 – Garanzia definitiva per l'Accordo Quadro e i singoli Contratti Applicativi

L'Appaltatore, contestualmente alla firma dell'Accordo Quadro, deve costituire una garanzia definitiva pari al 2% dell'importo massimo presunto dell'accordo, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Tale garanzia è finalizzata a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'AQ, ivi compreso il fondamentale obbligo di sottoscrivere i singoli contratti applicativi alle condizioni offerte, nonché il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti.

La garanzia deve essere prestata sotto forma di cauzione o fidejussione bancaria/assicurativa e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.);
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione di Chiavari, senza possibilità di opporre eccezioni.

Per ogni singolo contratto applicativo che l'Amministrazione deciderà di attivare, l'Esecutore è obbligato a costituire una specifica garanzia definitiva pari al 10% dell'importo netto dello specifico contratto. Tale cauzione garantisce l'esatta esecuzione della prestazione oggetto del singolo ordine e il risarcimento dei danni da inadempimento relativi a quel preciso servizio. La mancata costituzione della garanzia per il singolo applicativo costituisce causa di decadenza dall'affidamento del servizio specifico e può comportare la risoluzione dell'intero Accordo Quadro.

L'importo delle garanzie è ridotto nei casi e secondo le percentuali stabilite dall'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia del singolo contratto applicativo viene svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, determinato secondo il monte ore erogato e certificato dal D.E.C., nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. Lo svincolo avverrà per scaglioni del 20% ciascuno al raggiungimento dei seguenti milestone:

- 25% del monte ore complessivo previsto dal contratto applicativo;
- 50% del monte ore complessivo;
- 75% del monte ore complessivo;
- 100% del monte ore complessivo (completamento prestazioni).

Il residuo 20% della garanzia del singolo contratto applicativo sarà svincolato esclusivamente a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità, o attestazione equivalente, relativo allo specifico servizio.

La garanzia dell'Accordo Quadro (2%) viene svincolata solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale dell'ultimo contratto applicativo, fatto salvo lo svincolo automatico pro-quota previsto dalla legge

.Qualora l'Amministrazione debba attingere alla garanzia per il pagamento di penali o risarcimenti, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla entro 10 giorni, a pena di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14 – Coperture Assicurative e Responsabilità verso Terzi

L'Affidatario assume la responsabilità esclusiva per ogni danno, diretto o indiretto, arrecato a persone (inclusi gli utenti minori, disabili o adulti fragili) o cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, derivante dall'esecuzione delle attività socio-educative.

Prima della consegna di ciascun contratto applicativo, l'Affidatario deve trasmettere copia di una polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) e RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera) con massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00). L'omesso pagamento dei premi assicurativi costituisce grave inadempimento e dà diritto all'Amministrazione di sospendere i pagamenti delle fatture fino alla regolarizzazione della copertura.

In caso di evento dannoso, l'Affidatario deve inviare denuncia cautelativa al DEC entro 48 ore. Il DEC redigerà una relazione tecnica sull'accaduto per valutare eventuali responsabilità contrattuali, fermo restando l'obbligo del Fornitore di procedere al ripristino dei luoghi o al risarcimento immediato dei danneggiati.

ARTICOLO 15 – Disciplina del subappalto

Considerata la natura intellettuale e fiduciaria dei servizi socio-educativi, non è ammesso il subappalto per le attività principali di assistenza. L'esecuzione deve essere garantita direttamente dall'aggiudicatario con il personale proposto in sede di gara.

Previo autorizzazione scritta del RUP, possono essere subappaltate esclusivamente attività accessorie e strumentali.

Per ogni eventuale subappalto autorizzabile, l'Appaltatore deve depositare il contratto presso il Comune almeno 20 giorni prima dell'inizio, allegando la prova dell'assenza di cause di esclusione (art. 94 e 95 del Codice) in capo al subappaltatore.

L'autorizzazione al subappalto non solleva l'Appaltatore dalle proprie responsabilità; egli risponde in solido con il subappaltatore per l'osservanza delle norme di legge, dei contratti collettivi di lavoro e della sicurezza. Il mancato rispetto degli obblighi verso il personale da parte del subappaltatore comporterà l'intervento in sostituzione dell'Amministrazione o la revoca dell'autorizzazione.

ARTICOLO 16 – Patto di Integrità e codice di comportamento

L'Operatore Economico dichiara di aver preso visione e di accettare il Patto di Integrità del Comune di Chiavari. Si impegna a segnalare tempestivamente al RUP ogni tentativo di concussione, corruzione o pressione indebita subita dai propri dipendenti.

Ai sensi del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici si estendono, per quanto compatibili, a tutto il personale dell'Operatore Economico. In particolare, è fatto divieto di accettare regali, compensi o utilità di qualsiasi valore da parte degli utenti dei servizi sociali o dei loro familiari.

La violazione accertata dei principi di lealtà e trasparenza o la mancata segnalazione di conflitti di interesse costituisce causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

ARTICOLO 17 – Disciplina inerente la risoluzione

In relazione alla risoluzione dell'Accordo Quadro e dei conseguenti contratti applicativi, si applica l'art. 122 del Codice e, per quanto compatibile, l'art. 10 dell'Allegato II.14. Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali relativamente a qualsiasi contratto applicativo da parte dell'esecutore tale da compromettere, ai sensi dell'art. 122 comma 3 del Codice, la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Può essere inoltre valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, relativamente a qualsiasi contratto applicativo: l'inadempimento o gli inadempimenti che comportano grave pregiudizio, anche non economico, per l'Amministrazione; il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal singolo contratto applicativo; l'impiego di personale privo dei titoli prescritti o con curricula non equipollenti a quelli presentati in offerta. Il Comune di Chiavari si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professionale del soggetto affidatario di ciascun contratto applicativo. In tal caso l'Amministrazione si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità complessiva del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero Accordo Quadro. Su indicazione del R.U.P., il D.E.C., per ciascun contratto applicativo, formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Progetto. La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'esecutore abbia risposto, il Comune di Chiavari su proposta del R.U.P. dichiara risolto il singolo contratto applicativo, riservandosi di valutare la risoluzione dell'intero Accordo Quadro. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni di ogni singolo contratto applicativo, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni; scaduto inutilmente tale termine e redatto processo verbale in contraddittorio, l'Amministrazione risolve il singolo contratto applicativo con atto scritto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del rapporto. Il R.U.P., nel comunicare la determinazione di risoluzione, dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario delle forniture e la relativa presa in consegna, inclusa la documentazione e i fascicoli degli utenti. Ai sensi dell'art. 10 comma 6

dell'Allegato II.14, il soggetto incaricato della verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile. L'onere da porre a carico dell'esecutore inadempiente è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio.

ARTICOLO 18 – Modifiche in corso di esecuzione

Ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente. In tale circostanza, l'esecutore è tenuto a garantire l'esecuzione delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel presente Accordo Quadro e nei singoli contratti applicativi in corso di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, il Comune di Chiavari, qualora in corso di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del singolo contratto medesimo, può imporre all'esecutore l'esecuzione alle condizioni previste nel contratto applicativo originario. In tal caso, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni aggiuntive. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo del singolo contratto applicativo è calcolato secondo le disposizioni vigenti.

ARTICOLO 19 – Interpello ai sensi dell'art.124 del Codice

In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'esecutore, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023, ovvero in caso di recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune di Chiavari interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni se tecnicamente ed economicamente possibile, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 124 del Codice. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ARTICOLO 20 – Recesso dal contratto

Il Comune di Chiavari, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, può recedere dal presente Accordo Quadro e dai singoli contratti applicativi in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione scritta all'esecutore con un preavviso non

inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi. Nei casi di urgenza o accertamento di infiltrazioni mafiose, il recesso è immediato e i pagamenti sono corrisposti sotto condizione risolutiva, nei limiti delle utilità conseguite.

ARTICOLO 21 – Obbligo di riservatezza

Il Fornitore si obbliga, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori, a mantenere la più rigorosa riservatezza su ogni dato, informazione tecnica, legale, economica o commerciale, nonché sui dati relativi agli utenti e al personale, di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'attività. Tale obbligo si estende a qualsiasi materiale, documento, archivio informatico o comunicazione verbale/visiva inerente al Committente. Il Fornitore deve gestire tali informazioni in modo da impedirne qualsiasi comunicazione o divulgazione non autorizzata, limitandone la circolazione interna esclusivamente al personale che ne abbia diretta necessità operativa. È vietato copiare, duplicare, utilizzare per scopi diversi dal contratto o sfruttare commercialmente le informazioni riservate, salvo previo consenso scritto dell'Amministrazione o obbligo imposto da Autorità Pubblica.

ARTICOLO 22 – Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto stabilito dall'art. 14 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, è tenuto al rigoroso rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), del segreto professionale e dei principi di deontologia. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'aggiudicatario assume formalmente il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, impegnandosi a trattare i dati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative connesse all'adempimento contrattuale.

ARTICOLO 23 – Spese di contratto ed accessorie

Tutte le spese di contratto, le imposte di bollo e ogni altro onere connesso alla stipulazione del presente Accordo Quadro e dei conseguenti contratti applicativi sono a carico dell'esecutore.

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI E ASSISTENZIALI PER L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.15

L'anno il giorno del mese di

TRA

Comune di Chiavari C. F. 00592160105 e P. IVA 00170160998 – Chiavari 16043 (GE) P.zza N.S. dell'Orto 1, capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n.15, nella persona della Dott.ssa Maura Meschi, Dirigente del Settore 6 "Servizi alla persona", nominata con decreto sindacale n.27/2022 – che interviene al presente contratto giusta i poteri che Le derivano dall'art. 107, comma 3, lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

E

L'Operatore Economico con sede legale in n. – -, C.F., nella persona del Legale Rappresentante nato a il/...../....., residente a in, C.A.P., C.F.

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale, n., si è provveduto a individuare la procedura di gara relativamente al servizio in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per il suo svolgimento;
- in data, è stata pubblicata la relativa procedura di gara aperta sulla piattaforma Sintel, fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte in data
- con determinazione dirigenziale, n., sono stati approvati i verbali delle operazioni relative allo svolgimento della gara;
- con determinazione dirigenziale, n., è stato aggiudicato l'appalto alla Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da(mandataria) e da (mandante) (mandante);
- in data è stato sottoscritto l'Accordo Quadro (Rep. n.) per l'affidamento dei servizi di che trattasi;

- è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Operatore Economico ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo alla Società/alle società che costituiscono il Raggruppamento di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
- che la Società/il Raggruppamento ha/hanno costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;
- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma privata.

TUTTO CIÒ PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – Disciplina del contratto applicativo

Il presente Contratto Applicativo è integrativo e complementare alle disposizioni dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale, che le parti integralmente richiamano. L'esecuzione è disciplinata, oltre che dal presente atto, dall'Offerta Tecnica ed Economica presentata in sede di gara e dalle polizze di garanzia prestate.

ARTICOLO 2 – Oggetto del contratto attuativo

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore l'esecuzione dei seguenti interventi:

.....

.....

.....

Le prestazioni sono individuate e descritte nell'Accordo Quadro e nel Capitolato, che definiscono compiutamente la tipologia delle stesse e le modalità di realizzazione. Nello specifico, per il presente contratto applicativo, le attività sono così identificate:

- beneficiari: [.....];
- tipologia di prestazione: [.....];
- sedi di esecuzione: [.....];
- monte ore complessivo: [.....] ore totali, da espletarsi secondo il cronoprogramma concordato.

Per quanto riguarda l'esecuzione del servizio, si specifica che tutte le disposizioni tecniche dovranno essere concordate con il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e con il RUP.

ARTICOLO 3 – Durata

La durata del presente Contratto Attuativo è di [.....] mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso (salvo diverso termine stabilito nel verbale di consegna) e termine previsto entro e non oltre il [.....].

ARTICOLO 4 – Corrispettivo contrattuale

Il compenso massimo riconosciuto dal Comune di Chiavari all'Appaltatore per l'integrale e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto applicativo, discendente dall'Accordo Quadro sottoscritto in data [.....] (Rep. [.....]), per la durata di n. [.....] mesi, è fissato in € [.....] (IVA al []% esclusa). La maturazione del corrispettivo ha inizio dalla data di effettivo avvio del servizio. L'importo indicato nel quadro economico costituisce il valore complessivo presunto dell'affidamento, il quale potrà variare in fase esecutiva in funzione delle reali necessità e delle quantità di prestazioni effettivamente ordinate, sempre entro i limiti delle disposizioni di legge e delle previsioni dell'Accordo Quadro. L'esecutore accetta tale variabilità senza poter richiedere indennità o compensi non espressamente previsti. L'Appaltatore riconosce che i corrispettivi concordati sono onnicomprensivi e remunerativi di ogni onere derivante dalle prescrizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa economica a tale titolo. L'esecutore risponde verso l'Amministrazione del risultato delle attività prestate, obbligandosi, in ipotesi di esecuzione non conforme, al ripristino o alla regolarizzazione a regola d'arte a proprio esclusivo carico. Resta ferma la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, nonché il diritto al risarcimento di ogni danno e al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute dall'Ente per garantire la continuità del servizio.

ARTICOLO 5 – Penali

Si rinvia al corrispondente articolo dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 6 – Sicurezza, contratti collettivi e disciplina applicabile ai lavoratori

Per quanto concerne l'osservanza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore (CCNL) e la piena regolarità nei rapporti di lavoro, si applicano integralmente le disposizioni stabilite nei corrispondenti articoli dell'Accordo Quadro. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi di prevenzione, protezione e sicurezza dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, garantendo standard operativi idonei alla specificità delle prestazioni socio-educative oggetto del presente atto.

ARTICOLO 7 – Subappalto

In ordine alla disciplina del subappalto, si rinvia a quanto dettagliatamente previsto nell'Accordo Quadro. Si ricorda che l'eventuale subappalto, laddove consentito per le sole attività accessorie e previa autorizzazione della Stazione Appaltante, deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti e delle procedure tracciate dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 8 – Pagamenti, rendicontazione e tracciabilità

Il Comune di Chiavari, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio, corrisponde all'Appaltatore le somme risultanti dall'offerta economica formulata in sede di gara, calcolate sulla base dei prezzi unitari e del ribasso del []%. Tali importi sono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, oltre IVA se dovuta. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate al Comune di Chiavari – Settore 6 "Servizi alla persona" (IPA): J7DWSW, e dovranno obbligatoriamente riportare il CIG DERIVATO [] e il riferimento al servizio specifico oggetto del presente contratto applicativo.

L'emissione della fattura è subordinata alla trasmissione della documentazione di rendicontazione (monte ore e attività) al Direttore dell'Esecuzione (DEC). In assenza di tale resoconto o in caso di documentazione incompleta, le fatture saranno respinte. Le fatture dovranno prevedere il regime della scissione dei pagamenti (split payment), ove applicabile.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità delle prestazioni e acquisizione del DURC positivo. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, l'Amministrazione tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il versamento diretto agli enti previdenziali (INPS/INAIL), ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023. Il termine di pagamento resta sospeso dalla data di richiesta del DURC fino alla sua emissione, senza che ciò dia diritto alla maturazione di interessi moratori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale impiegato (anche di subappaltatori), l'Amministrazione attiverà i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente. Inoltre, per pagamenti superiori a € 5.000,00, l'Ente procederà alla verifica ex art. 144 del D.lgs. n.33/2025 presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione; l'eventuale riscontro di inadempienze comporterà la sospensione del pagamento per il periodo della verifica.

Qualora siano state applicate penali, l'Appaltatore dovrà emettere specifica nota di credito a compensazione prima del pagamento della fattura del periodo di riferimento. L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di detrarre l'importo delle penali direttamente dai corrispettivi dovuti.

Ai sensi della Legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad assicurare la piena tracciabilità di ogni transazione finanziaria relativa al presente contratto tramite l'utilizzo di conti correnti dedicati. Il bonifico dovrà riportare obbligatoriamente il codice CIG sopra indicato. L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'Appaltatore

dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: IBAN [.....] presso la Banca [.....], delegando alle operazioni i Sigg. [.....].

L'Amministrazione può sospendere i pagamenti in caso di contestate inadempienze fino alla loro regolarizzazione. Resta tassativamente inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione del servizio, neppure a fronte di eventuali ritardi nei pagamenti, a pena di risoluzione del contratto e incameramento della cauzione definitiva. Ai sensi della normativa vigente, non è ammessa l'anticipazione del prezzo sul valore del presente contratto applicativo.

ARTICOLO 9 – Revisione dei prezzi e variazioni in fase esecutiva

In conformità all'Art. 10 del Capitolato e all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora si verificano variazioni del costo del servizio superiori al 5% dell'importo complessivo determinate da condizioni oggettive, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% della variazione eccedente tale soglia, calcolata sulla base degli indici ISTAT FOI al netto dei tabacchi. Il monitoraggio ha cadenza annuale e l'adeguamento si applica alle prestazioni ancora da eseguire previa istruttoria del RUP. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di imporre all'esecutore, per la durata del presente atto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale (quinto d'obbligo), alle medesime condizioni e prezzi originari, senza che ciò costituisca diritto alla risoluzione o a indennità aggiuntive.

ARTICOLO 10 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto applicativo, l'Appaltatore ha costituito una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 mediante [fidejussione/cauzione] n. [.....] emessa in data [.....] da [.....], per l'importo di € [.....]. L'ammontare della garanzia è stato determinato applicando le riduzioni previste dall'art. 106 del Codice, in quanto l'operatore economico ha comprovato il possesso di certificazioni o requisiti qualificanti [ovvero:], la cui documentazione è conservata agli atti dell'Amministrazione. La garanzia fideiussoria deve restare valida per tutta la durata del contratto e viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delle prestazioni – secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 117, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 – determinato secondo il monte ore erogato e certificato dal DEC. Lo svincolo avverrà pertanto per scaglioni al raggiungimento dei seguenti milestone:

- primo svincolo (20% della quota garantita): al raggiungimento del 25% del monte ore complessivo previsto dal contratto applicativo;
- secondo svincolo (ulteriori 20%): al raggiungimento del 50% del monte ore complessivo;
- terzo svincolo (ulteriori 20%): al raggiungimento del 75% del monte ore complessivo;
- quarto svincolo (ulteriori 20%): al completamento del 100% delle prestazioni, nelle more del rilascio del certificato di verifica di conformità.

Il residuo 20% della garanzia sarà svincolato esclusivamente a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità, o attestazione equivalente, che confermi il pieno adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il Comune di Chiavari procederà all'incameramento della garanzia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La garanzia risponde altresì del pagamento delle penali pecuniarie applicate all'Appaltatore; resta pertanto inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla stessa per l'incameramento delle penali medesime. Qualora la garanzia dovesse ridursi per effetto di prelievi effettuati dall'Ente o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore è obbligato a provvedere al reintegro della stessa entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta formulata dall'Amministrazione. L'eventuale mancata costituzione della garanzia o il mancato reintegro della stessa nei termini indicati costituiscono grave inadempimento e legittimano il Comune di Chiavari a dichiarare la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11 – Coperture assicurative e responsabilità

In conformità a quanto stabilito dall'art. 14 dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore assume la responsabilità esclusiva per ogni danno, diretto o indiretto, arrecato a persone — con particolare riferimento a utenti minori, disabili o adulti fragili — o a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, derivante dall'esecuzione delle attività socio-educative. A garanzia di tali obbligazioni, l'Impresa ha stipulato con una primaria compagnia assicurativa una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d'Opera (RCO) per tutti gli operatori e collaboratori a qualunque titolo impiegati, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00), corredata dalla clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Chiavari. L'originale o copia conforme della polizza n. [.....] della Compagnia [.....], emessa in data [.....], è stata regolarmente depositata presso l'Amministrazione prima dell'avvio del servizio. Per tutta la vigenza del rapporto, l'Appaltatore è tenuto a comprovare la vigenza della copertura producendo le quietanze di pagamento dei premi entro 30 giorni dalle relative scadenze; resta inteso che l'omesso pagamento dei premi o la mancata dimostrazione della continuità assicurativa costituiscono grave inadempimento, legittimando l'Amministrazione a sospendere il pagamento delle fatture fino alla regolarizzazione della posizione, ovvero a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con incameramento della garanzia definitiva. In caso di evento dannoso, l'Appaltatore ha l'obbligo di inviare denuncia cautelativa al Direttore dell'Esecuzione (DEC) entro il termine perentorio di 48 ore dall'accaduto, al fine di consentire la redazione della relazione tecnica sulle responsabilità contrattuali. L'esistenza della copertura assicurativa non esonera l'Appaltatore dalla piena responsabilità per danni che dovessero eccedere i massimali indicati o che risultassero non coperti dalla polizza, rimanendo a suo carico l'obbligo del pronto ripristino dei luoghi o del risarcimento integrale dei soggetti danneggiati.

ARTICOLO 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (come novellato dal D.Lgs. 101/2018), il Comune di Chiavari, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Appaltatore "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR per l'intera durata del presente contratto applicativo. L'Appaltatore si impegna a trattare i dati esclusivamente per le finalità legate all'esecuzione del servizio socio-educativo, garantendo la massima riservatezza e adottando misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire rischi di distruzione, perdita o accesso non autorizzato. In particolare, l'Appaltatore dovrà istruire formalmente il proprio personale, minimizzare l'uso dei dati e trasmettere al Comune, su richiesta, una relazione sulle misure di sicurezza adottate. Al termine del contratto, i dati dovranno essere restituiti o distrutti, salvo diversi obblighi di conservazione previsti dalla legge.

ARTICOLO 13 – Recesso contrattuale

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal presente contratto applicativo in qualunque momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo delle prestazioni non ancora effettuate. L'Appaltatore rinuncia espressamente a ogni ulteriore pretesa risarcitoria, indennizzo o rimborso spese, anche in deroga all'art. 1671 c.c. All'Appaltatore è fatto divieto di recedere unilateralmente dal contratto, salvo i casi di forza maggiore riconosciuti dalla legge.

ARTICOLO 14 – Oneri fiscali e spese di stipula

Il presente atto è soggetto/non è soggetto all'IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 e all'imposta di bollo, secondo le tariffe vigenti. Come indicato nell'Accordo Quadro, qualora l'imposta di bollo sia stata già assolta in modo virtuale o "una tantum" alla stipula dell'atto principale ai sensi del D.Lgs. 36/2023, non saranno dovuti ulteriori versamenti per il presente applicativo, fatti salvi i casi di esenzione previsti per gli Enti del Terzo Settore (Art. 82 D.Lgs. 117/2017). La registrazione avverrà solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 15 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto applicativo, si applicano le clausole dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto, le norme del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni del Codice Civile e la normativa nazionale e regionale di settore in materia di servizi sociali ed educativi.

ARTICOLO 16 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Genova, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro alternativo o concorrente. È escluso il ricorso al collegio arbitrale.